

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....

.....FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....

Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 01/2014

7 Gennaio 2014 (\*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di  
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e  
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

***Oggi parliamo di.....***

IL DIRITTO ALLA RENDITA PER MALATTIA PROFESSIONALE MATURA NEL CASO IN CUI IL NESSO FRA PATOLOGIA ED ATTIVITA' LAVORATIVA SIA PARTICOLARMENTE STRINGENTE.

***CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 22974 DEL 9 OTTOBRE 2013***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 22974 del 9 ottobre 2013**, ha statuito che **il riconoscimento del diritto alla rendita per malattia professionale implica uno stretto nesso tra patologia ed attività lavorativa.**

Nel caso *de quo*, un lavoratore richiedeva all'INAIL il pagamento dell'indennità giornaliera per la patologia (ernia discale) contratta nel percorrere quotidianamente, in auto, il tragitto casa – lavoro.

A seguito del rifiuto dell'Istituto assicuratore, il dipendente ricorreva ai Giudici con alterne fortune: vittorioso in I grado, soccombente in appello. Inevitabile il ricorso in Cassazione.

Orbene, gli Ermellini, nell'avallare *in toto* il *decisum* della Corte territoriale, hanno sottolineato come **nel caso della malattia professionale, a differenza**

**dell'infortunio, l'esistenza di uno stretto nesso fra patologia ed attività lavorativa rappresenti la *conditio sine qua non* per il riconoscimento del diritto alla rendita.**

Pertanto, atteso che nel caso in commento il nesso patologia/attività lavorativa non era particolarmente stringente, i Giudici dell'organo di nomofilachia hanno negato il diritto del lavoratore ad ottenere il pagamento della rendita.

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE CHE NON RISPETTA LA SOSPENSIONE DISCIPLINARE INFLITTAGLI.

***CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 23172 DELL' 11 OTTOBRE 2013***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 23172 dell'11 ottobre 2013**, ha statuito **la legittimità del licenziamento irrogato al dipendente che non rispetta la sospensione dal servizio intimatagli all'esito del provvedimento disciplinare – ex art. 7 L. 300/70.**

Nel caso in commento, un lavoratore, al termine dell'ultimo degli svariati procedimenti disciplinari patiti per **l'enorme lentezza nell'espletamento dell'attività lavorativa**, veniva sospeso dal servizio e dalla retribuzione, per cinque giorni. Nonostante l'irrogazione di tale provvedimento disciplinare, il dipendente **si presentava ugualmente al lavoro** venendo, conseguentemente, licenziato per **insubordinazione**.

I Giudici di merito si pronunciavano in maniera contrastante: pro lavoratore in I grado, pro datore in Appello.

Il lavoratore ricorreva in Cassazione.

Orbene, i Giudici del Palazzaccio, nel rigettare il ricorso, hanno (ri)sottolineato come **il decisum di merito sia insindacabile in Cassazione se debitamente ed ampiamente motivato.**

Pertanto, atteso che nel corso del procedimento di Merito erano state accertate **le gravi manchevolezze del lavoratore, quali il rifiuto ad adempiere alle direttive ricevute, l'allontanamento dal luogo di lavoro, il rifiuto ad utilizzare il computer, la lentezza nell'adempiere ai propri compiti, la scarsa collaborazione con i colleghi di lavoro e la scarsa produttività**, gli Ermellini hanno confermato la legittimità della sospensione dal servizio ed il conseguente licenziamento per insubordinazione.

LA FRUIZIONE DI UN PERIODO DI FERIE NON AUTORIZZATO LEGITTIMA LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER ABBANDONO DEL POSTO DI LAVORO.

***CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 22869 DELL' 8 OTTOBRE 2013***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 22869 dell'8 ottobre 2013**, ha confermato la **legittimità del licenziamento** intimato al **lavoratore che, arbitrariamente, abbandoni il posto di lavoro** senza che gli sia stato concesso un **periodo di ferie**.

Nella vicenda *de qua*, la Corte di Appello di Brescia aveva respinto l'appello proposto da un lavoratore avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, con la quale era stata rigettata la domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento; la Corte territoriale aveva rilevato che, **il rapporto doveva considerarsi come risolto su iniziativa del dipendente**.

Il lavoratore insoddisfatto ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, dolendosi del **licenziamento, orale** secondo la sua prospettazione, **inflitto al termine della fruizione di un periodo di ferie concesso per fare rientro nel proprio paese di origine**.

Non dello stesso avviso **la Suprema Corte che ha rigettato il ricorso** e legittimato il licenziamento, ribadendo il corretto operato della Corte territoriale che aveva **escluso che la società avesse concesso un periodo di ferie** giacché quando ciò avveniva, per prassi aziendale, veniva consegnata al lavoratore una **lettera scritta a fini doganali**, il che non era avvenuto nel caso di specie.

**Il lavoratore**, in definitiva, **si era assentato dal posto di lavoro senza giustificazioni di sorta**, non essendo in grado di provare la richiesta di ferie e, pertanto, **il rapporto doveva considerarsi come risolto su iniziativa dello stesso**. Inoltre, hanno concluso gli Ermellini, non era emersa **alcuna prova di un licenziamento orale** posto che la società aveva solo restituito i documenti e pagato il dovuto, al rientro del lavoratore, quando le era stato richiesto.

IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE RIDOTTA NON E' UN ATTO DI ACQUIESCENZA DELL'OPERATO DELL'UFFICIO DELLE IMPOSTE.

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 24906 DEL 6 NOVEMBRE 2013**

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 24906 del 6 novembre 2013**, ha statuito che, **pagare la sanzione irrogata per l'omessa dichiarazione IVA non significa prestare acquiescenza rispetto alla pretesa tributaria accertata dall'Ufficio** fiscale e concernente il tributo.

### **IL FATTO**

Una società riceva avviso d'accertamento per omessa dichiarazione IVA contro il quale presentava regolare ricorso, **eccependo l'intervenuta decadenza dell'azione di accertamento per la rettifica IVA perché la dichiarazione era stata regolarmente presentata**, come dimostrava la ricevuta della raccomandata postale attestante la spedizione all'Ufficio. Quest'ultimo non poteva, quindi, beneficiare del termine più lungo (*id*: 31 dicembre del quinto anno successivo) come avvenuto nel caso di specie.

**Nelle more del ricorso ai Giudici di merito, onde evitare ulteriori pregiudizi, la società provvedeva a definire in via agevolata la sola sanzione irrogata con l'avviso suddetto.**

La CTP prima e la CTR poi confermavano le risultanze dell'accertamento. Per il Giudice d'Appello, in particolare, la questione della decadenza era irrilevante, **atteso che la sanzione comminata per l'omessa presentazione della dichiarazione IVA era stata pagata, con conseguente implicita acquiescenza all'operato dell'Ufficio**. Da qui il ricorso per Cassazione della società.

Orbene, **i Giudici del Palazzaccio**, con la sentenza *de qua*, **hanno ritenuto fondato il gravame della società** risultando pacifico in giurisprudenza che, **"la definizione del profilo sanzionatorio del rapporto tributario, di contro il pagamento della sanzione stessa"** (ovvero la sua definizione agevolata ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. 472/97), **non comporta effetti di acquiescenza o di riconoscimento della fondatezza della pretesa, né integra una confessione o un elemento di prova, non concernendo il profilo (meramente) tributario del rapporto, di guisa che, resta materia tributaria impregiudicata la sorte del tributo e la possibilità del contribuente di contestarlo"** (*cfr.*, *ex plurimis*, Cassazione sentenze n.ri 17529/2012, 12695/2014 e 1558/1991).

LO STATO FISICO DEL LAVORATORE ASSENTE PER MALATTIA PUO' ESSERE COMPATIBILE CON ATTIVITA' LAVORATIVE OCCASIONALI.

***CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 23365 DEL 15 OTTOBRE 2013***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 23365 del 15 ottobre 2013**, ha (ri)confermato la **illegittimità del licenziamento** intimato al lavoratore che, **durante il periodo di malattia**, sia dedito ad **un'attività lavorativa poco impegnativa** dal punto di vista fisico e psichico.

Nel caso in esame, un lavoratore veniva licenziato a seguito di contestazione per aver esercitato attività lavorativa durante lo stato di malattia. Deduceva il dipendente, invece, di **essersi reso utile occasionalmente** con un proprio congiunto, titolare di una agenzia immobiliare, solo **per non rimanere inattivo**, svolgendo **attività del tutto saltuaria** e compatibile con la malattia sofferta e, quindi, **senza pregiudicare** in alcun modo **il recupero delle normali attività** lavorative.

Il Tribunale di Avellino dichiarava l'illegittimità del licenziamento disciplinare ed ordinava la reintegrazione del lavoratore; parimenti La Corte di Appello di Napoli rigettava l'appello proposto dal datore di lavoro, evidenziando la **genericità della contestazione**, posto che era emerso che l'appellato si era recato all'agenzia immobiliare **solo per tre giorni**, per svolgere **prestazioni varie** e **non per tutto il tempo** dell'apertura.

Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la società datrice di lavoro, sostenendo la **gravità dell'accaduto** atteso che, **la malattia** sofferta dall'intimato "epatopatia cronica evolutiva" **comportava uno stato di prostrazione** fisico e psichico, come ritenuto dai medici curanti, **incompatibile** con l'attività di collaborazione con l'Agenzia immobiliare.

Orbene, **i Giudici di Piazza Cavour**, nel rigettare il ricorso proposto, hanno avallato l'assunto della Corte di merito e ribadito che, **lo stato fisico del lavoratore, assente per malattia, può essere compatibile con attività lavorative**.

Nel caso in specie, infatti, **era emersa solo un'attività sporadica ed occasionale** da parte del lavoratore, **non assimilabile ad una prestazione lavorativa** e, certamente **poco impegnativa** dal punto di vista fisico e psichico che, anzi, era **del tutto compatibile** con la malattia sofferta e **addirittura poteva dirsi funzionale ad una più pronta guarigione**.

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
EDMONDO DURACCIO***

**(\*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

*Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!*

**HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.**